

STATUTO DEL COMUNE DI GROTTAFERRATA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 del 21 novembre 2000, n.77 del 6 dicembre 2000, e n.79 del 7 dicembre 2000.

Modificato con le seguenti deliberazioni consiliari:

- (DELIB. N.04/2003)
- (DELIB. N.15/2003)
- (DELIB. N.21/2003)
- (DELIB. N.06/2004)
- (DELIB. N.12/2004)
- (DELIB. N.18/2004)
- (DELIB.N.39/2009)
- (DELIB.N.51/2009)
- (DELIB.N.09/2014)
- (DELIB.N.14/2015)
- (DELIB.N.11/2016)

INDICE GENERALE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Autonomia statutaria	pag. 7
ART. 2 - Territorio, Gonfalone e Stemma	pag. 7
ART. 3 - Consiglio Comunale dei Ragazzi	pag. 7
ART. 4 – Finalità	pag. 8
ART. 5 - Tutela della persona	pag. 8
ART. 6 - Tutela del patrimonio naturale, storico, turistico, artistico e Ambientale	pag. 9
ART. 7 – Fiere	pag. 10
ART. 8 - Abbazia di San Nilo, Museo Archeologico e Catacombe “Ad Decimum”	pag. 10
ART. 9 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero	pag. 10
ART. 10 - Programmazione e cooperazione	pag. 10
ART. 11 - Sviluppo economico	pag. 11
ART. 12 - Programmazione economico-sociale e territoriale	pag. 11
ART. 13 - Partecipazione e informazione	pag. 11
ART. 14 - Servizi Pubblici	pag. 12

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 15 – Organi	pag. 12
------------------	---------

CAPO II I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 16 - Il Consigliere comunale	pag. 13
ART. 17 – Doveri	pag. 13
ART. 18 – Poteri	pag. 13
ART. 19 – Dimissioni	pag. 14
ART. 20 - Surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali	pag. 14
ART. 21 - Consigliere anziano	pag. 14
ART. 22 - Gruppi consiliari	pag. 14

CAPO III IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 23 – Poteri	pag. 15
ART. 24 - Prima adunanza	pag. 16
ART. 25 – Convocazione	pag. 16
ART. 26 - Ordine del giorno	pag. 16
ART. 27 - Consegna dell’avviso di convocazione	pag. 17
ART. 28 - Numero legale per la validità delle sedute	pag. 17
ART. 29 - Numero legale per la validità delle deliberazioni	pag. 17
ART. 30 - Pubblicità delle sedute	pag. 17

ART. 31 - Delle votazioni	pag. 18
ART. 32 - Commissioni consiliari per la funzionalità del Consiglio Comunale	pag. 18
ART. 33 - Commissioni speciali	pag. 18
ART. 34 - Attività ispettiva	pag. 18
ART. 35 - Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale	pag. 19

CAPO IV IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 36 - Elezione del Presidente del Consiglio Comunale	pag. 19
ART. 37 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale	pag. 19

CAPO V IL SINDACO

ART. 38 - Le funzioni	pag. 20
ART. 39 - Linee programmatiche e di mandato	pag. 20
ART. 40 - Attribuzioni statali	pag. 20
ART. 41 - Attribuzioni amministrative	pag. 21
ART. 42 - Attribuzioni di vigilanza	pag. 22
ART. 43 - Mozione di sfiducia	pag. 22
ART. 44 - Cessazione dalla carica di Sindaco	pag. 22

CAPO VI LA GIUNTA COMUNALE

ART. 45 - Le funzioni	pag. 23
ART. 46 - Competenze della Giunta	pag. 23
ART. 47 - Adunanze e deliberazioni	pag. 24
ART. 48 - Revoca della Giunta	pag. 25
ART. 49 - Dimissioni – revoca Assessori	pag. 25
ART. 50 - Decadenza e incompatibilità	pag. 22
ART. 50bis – Regolamento	pag. 25

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 51 - Titolari dei diritti di partecipazione	pag. 25
ART. 52 - Diritto all'informazione	pag. 26
ART. 53 Partecipazione al Procedimento amministrativo	pag. 26
ART. 54 - Iniziativa popolare	pag. 27
ART. 55 - Referendum consultivo	pag. 27
ART. 56 - Associazioni, organizzazione del volontariato e consulte	pag. 28
ART. 57 - Difensore civico	pag. 28

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE – RESPONSABILITA’

CAPO I L’AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE

ART. 58 - Principi di organizzazione	pag. 30
ART. 59 – Personale	pag. 30

CAPO II PERSONALE DIRETTIVO

ART. 60 - Direttore Generale	pag. 30
ART. 61 - La Dirigenza	pag. 30
ART. 62 - Incarichi dirigenziali di alta specializzazione	pag. 31
ART. 63 - Collaborazioni esterne	pag. 32
ART. 64 - Disposizioni relative ai procedimenti amministrativi	pag. 32

CAPO III UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO E UFFICIO DI STATISTICA

ART. 65 - Ufficio di indirizzo e di controllo	pag. 32
ART. 66 - Ufficio Relazione con il Pubblico	pag. 32
ART. 67 - Nucleo di valutazione interno	pag. 33
ART. 68 - Ufficio Statistica	pag. 33

CAPO IV IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 69 – Funzioni	pag. 34
ART. 70 - Vice Segretario Comunale	pag. 34

CAPO V LA RESPONSABILITA’

ART. 71 - Responsabilità verso il Comune	pag. 34
ART. 72 - Responsabilità verso terzi	pag. 35
ART. 73 - Responsabilità dei contabili	pag. 35

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI

CAPO I FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 74 - Principi generali	pag. 35
-----------------------------	---------

CAPO II AZIENDE SPECIALI

ART. 75 - Indirizzi generali	pag. 36
ART. 76 - Consiglio di Amministrazione	pag. 36
ART. 77 - Il Direttore	pag. 37

ART. 78 - Rapporti delle Aziende con il Comune	pag. 37
--	---------

CAPO III ISTITUZIONI

ART. 79 - Principi generali	pag. 37
ART. 80 - Consiglio di Amministrazione	pag. 37
ART. 81 - Presidente del Consiglio di Amministrazione	pag. 37
ART. 82 – Direttore	pag. 38
ART. 83 - Rapporti delle Istituzioni con il Comune	pag. 38

CAPO IV SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

ART. 84 - Struttura e funzionamento	pag. 38
-------------------------------------	---------

CAPO V FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

ART. 85 – Convenzioni	pag. 39
ART. 86 – Consorzi	pag. 39
ART. 87 - Accordi di Programma	pag. 39
ART. 87 bis – Associazioni e fondazioni	pag. 39

CAPO VI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELL'ENTE LOCALE

ART. 88 - Vigilanza e controlli	pag. 40
ART. 89 – Personale	pag. 40

TITOLO VI

LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA – LA CONTABILITA'

CAPO I AUTONOMIA FINANZIARIA

ART. 90 - Le risorse per la gestione corrente e per gli investimenti	pag. 40
ART. 91 - Amministrazione dei beni comunali	pag. 41

CAPO II LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 92 - Programmazione di bilancio nel Comune	pag. 41
ART. 93 - Programma delle opere pubbliche e degli investimenti	pag. 41
ART. 94 - Rendiconto della gestione	pag. 41
ART. 95 - Controllo economico finanziario	pag. 42
ART. 96 - Attività contrattuale	pag. 42

CAPO III REVISORI DEI CONTI

ART. 97 - Il Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 42
--	---------

TITOLO VII

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 98 – Modalità pag. 43

TITOLO VIII

ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 99 - Regolamento di attuazione dello Statuto pag. 43

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 100 – Termini pag. 43

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Grottaferrata è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali degli ordinamenti giuridici, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Grottaferrata nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lazio, con la Provincia di Roma e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

ART. 2

Territorio, Gonfalone e Stemma

1. Il Gonfalone e lo Stemma del Comune di Grottaferrata sono quelli storici. L'uso o la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune. Il Gonfalone è costituito da un drappo partito di rosso e di bianco, riccamente ornato e caricato dallo stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni argentati. L'asta verticale ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento¹
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo Stemma del Comune, anche nel rispetto delle norme previste dalla D.P.R. 7 aprile 2000, n° 121.
3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello Stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
4. Il territorio del Comune è costituito dal terreno delimitato con linea puntinata nella carta topografica dell'Istituto Geografico Militare scala 1:25.000, in allegato sub A.

ART. 3

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef e altri organismi internazionali.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

¹ Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 51 del 2009

ART. 4 Finalità

1. Nell'esercizio delle funzioni di promozione e sviluppo dell'economia del proprio territorio e del benessere dei cittadini, il Comune riconosce carattere prioritario alla tutela della sua realtà turistico-commerciale-artigianale e delle altre forme economiche con essa compatibili e complementari.

Tenendo in particolare considerazione le caratteristiche della città, il Comune tutela e valorizza, in ambito nazionale ed internazionale, il territorio e le sue risorse ambientali e naturali e promuove, anche in associazione o collaborazione con altri enti locali, categorie ed organismi economici e finanziari pubblici e privati anche l'attività e l'immagine turistica attraverso la realizzazione di congressi, convegni, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, nell'ambito di una programmazione generale. In questa prospettiva Grottaferrata si pone come Città dell'accoglienza e del dialogo fra popoli, religioni e culture.

2. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità; si impegna a creare una nuova frontiera di progettazione e di sviluppo, che ponga al centro dell'attenzione la persona con tutti i suoi valori universali e concepisca l'autorità come organo non di potere ma di servizio. Informa le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti agli obiettivi di piena attuazione dei principi di solidarietà, di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e delle cittadine e del completo sviluppo della persona anche attraverso la valorizzazione del ruolo della famiglia.

2. bis Il Comune considera, altresì, il valore della fraternità quale condizione dell'agire politico, nella condivisa consapevolezza che la diversità è una ricchezza e che ogni persona impegnata a perseguire il bene comune è soggetto a cui riconoscere pari dignità e rispetto².

3. Il Comune, in conformità con i principi costituzionali e con le norme internazionali che riconoscono e sanciscono i diritti umani, di libertà e indipendenza dei popoli, il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, a tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante proprie iniziative culturali, di educazione e informazione, sostenendo quelle promosse da istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e cooperazione internazionale.

Per lo stesso fine realizza rapporti di gemellaggio e di scambio con altri enti territoriali ed intrattiene relazioni culturali e sociali con città di altri paesi in armonia con la politica estera italiana e con la Carta delle Nazioni Unite.

4. Il Comune nell'ambito del suo programma culturale promuove e valorizza tutte le iniziative pubbliche e private esistenti nel territorio che, attraverso le loro manifestazioni, diffondono e valorizzano la creatività artistica individuale e collettiva.

ART. 5 Tutela della persona

Il Comune:

1. con riferimento alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, secondo cui "il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana", si impegna a riconoscere il valore dell'uomo durante tutta la sua esistenza ed a promuovere ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli completa solidarietà, promuovendo altresì la convivenza multirazziale valorizzando le differenze e operando per la integrazione politica e sociale degli immigrati residenti nel proprio territorio;

² Aggiunto comma con Delibera C.C. n. 14 del 2015

2. Concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della maternità, della paternità, della prima infanzia, della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del luogo di lavoro;
3. Istituisce lo "sportello informativo" del sistema sanitario, in collaborazione con il "Tribunale dei Diritti del Malato", con gli enti di patronato, con le ASL;
4. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi, agli emarginati, alle madri in difficoltà, agli orfani e vedove per fatto terroristico, di guerra, per lavoro e per servizio istituzionale;
5. Il Comune, riconosce i principi della convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia adottata dall'ONU il 20 novembre 1989 e sviluppa le azioni necessarie alla loro tutela. Si impegna a realizzare quanto previsto nel Decreto del Ministero dell'ambiente approvato in Parlamento il 3 agosto 1998, pubblicato sulla G.U. n° 213 del 12/09/1989 che istituisce il riconoscimento da assegnarsi ai Comuni italiani impegnati a realizzare una "città sostenibile dalla bambine e dai bambini".
6. Il Comune riconosce anche i giovani minorenni quali protagonisti attuali e futuri della pubblica vita democratica e ne tutela la crescita fisica e morale; garantisce spazi e strutture attrezzate e promuove, in collaborazione con le famiglie e le realtà che svolgono funzioni educative, occasioni utili a favorirne l'inserimento nella vita sociale ed a prevenire e superare le situazioni e i fenomeni tipici del disagio giovanile; valorizza le positive energie delle nuove generazioni in una prospettiva di educazione alla libertà, alla tolleranza e alla pace; riconosce la necessità che il sapere e la conoscenza siano posseduti e diffusi; persegue l'effettività del diritto allo studio, individuando principalmente nella scuola il luogo della crescita culturale umana e professionale degli individui e della società.
7. Il Comune promuove in conformità alla Legge 8 marzo 2000, n° 53 la flessibilità e l'avvicinamento dei servizi pubblici ai bisogni dei cittadini;
8. Il Comune, a tutela degli interessi sociali e territoriali, si costituisce parte civile nei giudizi penali nei quali siano parti offese minorenni, anziani, portatori di handicap³ e le donne per i reati di violenza, previa adozione di apposito atto deliberativo da parte della Giunta Comunale⁴;"

ART. 6

Tutela del patrimonio naturale, storico, turistico, artistico e ambientale

1. Il Comune adotta le misure necessarie a tutelare e a sviluppare le risorse ambientali, territoriali, turistiche e naturali nell'interesse della collettività ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, attivando tutte le iniziative utili alla salvaguardia del bacino idrico affinché gli insediamenti civili e/o produttivi siano compatibili con le direttive CEE, con la normativa statale, in sintonia con le norme che regolano la valutazione dell'impatto ambientale. Particolare attenzione va rivolta al controllo del rumore urbano, determinato in misura preponderante dal traffico veicolare.
2. Tutela, valorizza ed incrementa il patrimonio storico, artistico, archeologico e ambientale, garantendone il godimento da parte della collettività.
3. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da utilizzare attraverso la locale "Protezione Civile" in caso di pericolo della pubblica incolumità.
4. All'interno del territorio del Comune di Grottaferrata non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centri nucleari nè lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

³ Parole aggiunte con delibera C.C. n. 11 del 18.3.2016

⁴ Comma aggiunto con delibera C.C. n.39 del 23.9.2009

ART. 7

Fiere

1. Il Comune, nell'ambito del suo programma di sviluppo turistico, commerciale e artigianale, promuove tutte le iniziative affinché Grottaferrata divenga "Città delle Fiere", ponendo al centro un progetto di riqualificazione della Fiera Nazionale che si svolge annualmente nel mese di marzo, incrementando, come momento di coesione del costume dei Castelli Romani, la tipica manifestazione fieristica che si svolge annualmente nel mese di settembre; promuove, altresì, tutte le manifestazioni che si pongono nell'obiettivo di rilancio dell'intera area dei Castelli Romani dal punto di vista economico, culturale ed occupazionale.

ART. 8

Abbazia di San Nilo, Museo Archeologico e Catacombe "Ad Decimum"

1. Particolare rilevanza va attribuita alla presenza sul territorio comunale dell'Abbazia di San Nilo con annesso Museo Archeologico e Biblioteca, centro internazionale di storia, cultura e religione, meta mondiale di pellegrinaggi e di qualificato turismo, simbolo di pace, di unione tra la cultura occidentale e quella orientale e di coesione mondiale tra i popoli e delle forme associative ad essa collegate.

2. Il Comune assume fra i suoi compiti quello di proporre alla comunità cittadina di Grottaferrata l'assunzione di finalità collettive che permettano ad essa di assolvere funzione di promozione e di riferimenti culturali, economici e sociali nel contesto dell'area dei Castelli Romani; in particolare quello di valorizzare la presenza dell'Abbazia Greca e della Comunità dei Monaci Basiliani come sede significativa per iniziative intese a promuovere i rapporti culturali a livello internazionale ed in particolare con l'Europa Orientale e l'area storica del mondo bizantino.

ART. 9

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, favorisce la crescita culturale dei cittadini, potenziando le strutture scolastiche di competenza per assicurare a tutti il diritto allo studio;

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile;

3. Favorisce per il raggiungimento di tali finalità l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ad enti, organismi e associazioni, nonché ai singoli cittadini.

4. Disciplina i modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti con il Regolamento dell'Amministrazione del patrimonio e degli impianti sportivi, che potrà⁵, altresì, prevedere il concorso degli enti, di cui al terzo comma del presente articolo, alle spese di gestione e di utilizzazione.

ART. 10

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

⁵ Modificato con delibera C.C. n. 18 del 27.2.2004

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Roma , con la Regione Lazio.

ART. 11 Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore. Il Sindaco dispone il coordinamento degli orari ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Il Comune, nell'ambito dello sviluppo economico, promuove e favorisce, anche attraverso iniziative pubblico-private, la realizzazione di scuole di alto profilo artistico che recuperino le attività storiche e tradizionali delle scuole per il restauro del libro e per la ceramica di Squarciarelli.
4. Sviluppa le attività turistiche, valorizzando il patrimonio esistente con la realizzazione di nuove strutture e promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
5. Promuove e sostiene forme associative e di autogestione, fra lavoratori, fra soggetti della terza età e fra quelli previsti dall'art. 5.

ART. 12 Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune in conformità a quanto disposto dall'art.li 5 e 13 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, realizza le proprie finalità adottando il metodo e lo strumento della programmazione;
2. Opera il necessario coordinamento dei propri piani e programmi con quelli statali, regionali e provinciali;
3. Adotta forme di cooperazione e accordi di programmi con gli enti di cui al comma 2 e con altri, per attività di interesse comune, acquisendo se necessario, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, associative e culturali operanti nel suo territorio;
4. Indice annualmente, prima della presentazione del bilancio, una conferenza dei servizi locali di intesa con le associazioni degli utenti aventi strutture organizzative sul territorio comunale e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute. La conferenza, presieduta dal Sindaco o da suo delegato, esamina l'andamento della qualità e dell'efficienza dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento degli stessi.

ART. 13 Partecipazione e informazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica e amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, anche nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 7 giugno 2000, n° 150 ed informa l'attività amministrativa ai criteri della trasparenza, della pubblicità e dell'imparzialità e nel rispetto delle pari opportunità secondo quanto previsto dalla Legge 10 aprile 1991 n. 125;
2. Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione e nel Comune.

3. Riconosce che il presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa;
4. La regolamentazione dell'accesso di cui ai commi 1 e 2 è disciplinata da apposito regolamento.
5. Favorisce un efficiente esercizio dei servizi comunali, ed attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia;
6. Agevola e promuove la partecipazione popolare alle scelte politiche della comunità, mediante forum tra i rappresentanti delle organizzazioni sociali di categoria, sindacali, culturali, sportive, di volontariato e tra i rappresentanti del Comune.
7. Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative e promuove organismi di partecipazione della propria popolazione anche su base di quartiere o di frazione con facoltà di affidare loro anche compiti di pubblico interesse.

ART. 14
Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) La costituzione a mezzo di aziende speciali;
 - b) La partecipazione a consorzi o società per azioni o a responsabilità limitata anche a non prevalente capitale pubblico;
 - c) La stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;
 - d) La concessione a terzi;
 - e) Apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale;
 - f) L'affidamento a cooperative sociali in conformità alla legislazione vigente;
 - g) La costituzione di società di trasformazione urbana.

TITOLO II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 15
Organi

1. Sono organi del Comune il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale, il Sindaco e gli Assessori, quali amministratori dell'ente, hanno l'obbligo di tenere un comportamento ispirato ai principi dell'imparzialità e della buona amministrazione nel rispetto della distinzione tra le loro funzioni, competenze e responsabilità e quello dei dirigenti delle strutture.
3. Il Consiglio Comunale, il Sindaco e gli Assessori hanno l'obbligo, quali amministratori dell'ente, di astenersi sulle deliberazioni riguardanti interessi propri, di parenti e affini fino al quarto grado, Tale obbligo si considera escluso per i provvedimenti normativi e di carattere generale, quali i piani urbanistici, salvo i casi di correlazione immediata e diretta tra deliberazione e interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

4. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo.
5. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune, esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
6. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

CAPO II I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 16 Il Consigliere Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato, La legge disciplina lo status di Consigliere comunale.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.
3. All'interessato compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione a condizione che tale indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari.

ART. 17 Doveri

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a 3 sedute consecutive del Consiglio comunale sono dichiarati decaduti.
3. Il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dell'assenza maturata dal consigliere interessato, provvede a mezzo notifica, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m. i., a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze rimettendo al Presidente eventuale documentazione probatoria entro il termine di giorni dieci, decorrenti dalla data di notificazione.
4. Il Consiglio Comunale si pronuncia sulla decadenza.

ART. 18 Poteri

Il Consigliere:

1. Ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
2. Ha diritto di ottenere sollecitamente dagli uffici del Comune e dalle aziende, istituzioni ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato, nonché copia degli atti in esenzione d'imposta, laddove la legge lo consenta;
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento;
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.

ART. 19 Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve precedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, a norma dell'art. 141 D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267.

ART. 20 Surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali

1. Il seggio del Consiglio comunale che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della lista, che ha riportato, dopo gli eletti, il maggiore numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1° precedente.

ART. 21 Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che abbia riportato la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco ai sensi dell'art.73 (T.U.) del D.L.gs del 18.08.2000 n° 267.

2. Egli presiede la prima adunanza consiliare.

ART. 22 Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, da uno o più consiglieri secondo le modalità del Regolamento, fatta eccezione dell'unico eletto in rappresentanza di lista.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esplicazione delle loro funzioni, fondi, idonee strutture facenti capo all'ufficio di Presidenza del Consiglio, forniti tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi, ed ai relativi capigruppo consiliari saranno inviate comunicazioni sintetiche relative all'oggetto di tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale e le determinazioni dirigenziali.

3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal Regolamento.

CAPO III IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 23 Poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Ha autonomia, funzionale e organizzativa, adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto. Esso ha competenza, in particolare, limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) Lo Statuto del Comune e delle aziende speciali, i Regolamenti, i criteri generali dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
 - b) I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) Le convenzioni tra il Comune e quelle tra Comuni e Province, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione;
 - e) L'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;
 - f) L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
 - g) Gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e pubblico-private e dagli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) La contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari, emissione di B.O.C.
 - i) Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j) Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o dei dirigenti, del Direttore Generale;
 - k) La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge.
3. L'esercizio delle podestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato salvo le variazioni di bilancio adottate dalla Giunta e che entro 60 giorni successivi, a pena di decadenza, sono fatte proprie dal Consiglio Comunale.
4. Per la pubblicazione delle deliberazioni e del controllo si fa riferimento all'art.li 124, 126 e 127 del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267.

ART. 24
Prima adunanza

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. Tale adunanza è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio e delibera sull'ordine del giorno seguente:
 - a) convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni;
 - b) elezione del Presidente del Consiglio;
 - c) elezione del Vice Presidente del Consiglio;
 - d) costituzione del Gruppi Consiliari e nomina dei relativi Capigruppo;
 - e) Nomina dei componenti della Commissione Elettorale;
 - f) comunicazioni del Sindaco relative alla nomina dei componenti della Giunta e del Vice Sindaco.
3. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità determinata ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, occupa il posto immediatamente successivo;
4. Gli avvisi di convocazione devono essere notificati almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
5. Per la validità dell'adunanza occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati per legge.

ART. 25
Convocazione

1. Il Consiglio Comunale nelle sedute successive a quella di insediamento è convocato dal Presidente del Consiglio cui compete la fissazione del giorno dell'adunanza.
2. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria per l'approvazione del bilancio, del rendiconto della gestione e della delibera degli equilibri di bilancio.
3. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri. L'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.
Il Presidente del Consiglio inserisce all'ordine del giorno le questioni richieste di cui ai punti precedenti.
4. In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
5. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo⁶.

ART. 26
Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco per la prima adunanza, dal Consigliere anziano per la seconda adunanza e fino alla elezione del Presidente del Consiglio e da quest'ultimo per le successive adunanze secondo le norme dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale.

⁶ Comma eliminato con delibera C.C. n. 11 del 18.3.2016

ART. 27

Consegna dell'avviso di convocazione

1. Le modalità di consegna della convocazione del consiglio comunale sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.⁷

ART. 28

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il numero legale del Consiglio comunale riunito in prima convocazione è definito dal Regolamento del Consiglio Comunale.⁸
2. Il numero legale del Consiglio comunale riunito in seconda convocazione è definito dal Regolamento del Consiglio comunale.⁹
- 3.¹⁰
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) I consiglieri tenuti ad allontanarsi dall'aula a norma delle vigenti disposizioni di legge;
 - b) I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) Gli Assessori partecipanti ai lavori del Consiglio.
5. In particolare gli Assessori hanno il potere-dovere di relazionare al Consiglio in riferimento alle proposte delle delibere di competenza per materia della loro delega. Essi, altresì, rispondono ad interrogazioni, mozioni ed interpellanze e partecipano alle riunioni delle commissioni del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione degli argomenti inerenti le loro deleghe, ma non hanno diritto di voto.

ART. 29

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) I Consiglieri che si astengono;
 - b) I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.
3. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri votanti.

ART. 30

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta non pubblica.

⁷ Sostituito intero testo con delibera C.C. n. 11 del 18.3.2016

⁸ Comma modificato con Delibera C.C. n. 11 del 18.3.2016

⁹ Comma modificato con Delibera C.C. n. 11 del 18.3.2016

¹⁰ Comma eliminato con Delibera C.C. n. 11 del 18.3.2016

ART. 31
Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

ART. 32
Commissioni consiliari per la funzionalità del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti.
2. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle proprie materie di competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli enti, istituzioni e aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
3. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti.
4. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali hanno il diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti senza diritto di voto e con diritto di parola.
5. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
6. Per quanto attiene al numero dei membri delle commissioni, al Presidente ed alle procedure di funzionamento si demanda al Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 33
Commissioni speciali

1. Le commissioni di indagine dell'attività amministrativa sono elette a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Esse sono costituite nel rispetto della proporzionalità della rappresentanza consiliare. La presidenza delle commissioni è attribuita alle opposizioni. I lavori sono svolti in segretezza. Delle risultanze la commissione fa rapporto al Consiglio Comunale in seduta segreta. Ove occorra con atto formale del Consiglio si attivano i procedimenti giurisdizionali del caso in sede civile, penale o amministrativa e contabile a seconda delle responsabilità che emergono dall'inchiesta. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina in dettaglio la procedura delle attività della commissione di indagine.
2. Le commissioni speciali possono essere costituite, su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno sette dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati per svolgere inchieste sull'attività del Comune di cui al comma precedente.
3. La deliberazione di cui al primo comma stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
4. Si applicano ai fini delle prove testimoniali le disposizioni di cui all'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n° 570.

ART. 34
Attività ispettiva

1. Il Sindaco e gli Assessori – a seconda della competenza per materia ad essi delegata – rispondono – entro 30 giorni – in forma scritta alle interrogazioni e a ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri in forma scritta.

2. Il Sindaco e gli Assessori per le risposte di cui al comma precedente s'avvalgono della collaborazione dei dirigenti preposti ai diversi Settori dell'ente, secondo la competenza per materia.
3. Delle interrogazioni e delle istanze è tenuto apposito protocollo ed archivio presso i settori competenti per materia.
4. Per le interrogazioni in forma orale le risposte si rendono in Consiglio comunale a cura degli interrogati, secondo i termini e modi stabiliti dal regolamento degli organi.

ART. 35

Scioglimento e sospensione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è sciolto e sospeso ai sensi dell'art. 141 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

CAPO IV

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 36

Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

1. Le modalità di elezione del Presidente del Consiglio Comunale sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.¹¹

ART. 37

Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale rappresenta il Consiglio comunale.

Egli ha i poteri seguenti:

- a) sentito il Sindaco e la conferenza dei capigruppo, se costituita, dirigendone i lavori e le attività; convoca il Consiglio comunale e lo presiede;
- b) coordina l'attività della conferenza dei Capi Gruppo e delle commissioni consiliari;
- c) riceve le dichiarazioni di scelta dei Consiglieri al Gruppo Consiliare;
- d) riceve le dimissioni dei Consiglieri comunali e propone la surrogazione o sospensione di questi; riceve altresì le dimissioni del Sindaco e ogni altra comunicazione;
- e) garantisce il regolare svolgimento delle attività del Consiglio, assicurandone i poteri di polizia nelle adunanze;
- f) convoca il Consiglio comunale a richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, in un termine non superiore ai venti giorni, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
- g) riceve le osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti al Consiglio comunale;
- h) verifica, prima di formulare l'ordine del giorno, che i competenti uffici abbiano istruito le deliberazioni da sottoporre al Consiglio comunale, avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale e dei Dirigenti, d'intesa con il Sindaco e con la Giunta;
- i) riceve la mozione di sfiducia firmata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e la iscrive all'ordine del giorno, non prima dei dieci giorni e non oltre trenta dal ricevimento;
- j) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- k) tutela le prerogative dei Consiglieri comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- l) firma gli atti e le deliberazioni del Consiglio comunale insieme al Segretario Generale;

¹¹ Sostituito intero testo con delibera C.C. n. 11 del 18.3.2016

- m) attiva le liti giurisdizionali e resiste alla lite nell'interesse del Consiglio comunale;
 - n) svolge ogni altra funzione attribuita per legge o dallo statuto.
2. Al Presidente del Consiglio comunale compete una indennità pari a quella dell'Assessore. Al Vice Presidente non compete alcuna indennità, eccetto i casi di sostituzione totale del Presidente.
 3. L'Ufficio di Presidenza dispone di autonoma struttura burocratica ed di autonomo stanziamento di bilancio.

CAPO V IL SINDACO

ART. 38 Le funzioni

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale secondo la vigente normativa ed è membro del Consiglio.
2. Nella seduta di insediamento, davanti al Consiglio Comunale, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.
3. Nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.
5. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente.

ART. 39 Linee programmatiche e di mandato

1. Il Sindaco presenta al Consiglio, entro 60 giorni dal suo insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Il relativo documento è elaborato dal Sindaco anche avvalendosi di elementi conoscitivi forniti da parte dei dirigenti delle strutture e sentita la Giunta Comunale.
3. Ciascun consigliere comunale, attraverso il proprio gruppo consiliare, ove costituito, ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo emendamenti di integrazione o modifica.
4. La delibera di approvazione è assunta dal Consiglio Comunale entro 120 giorni dall'insediamento.
5. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee.

ART. 40 Attribuzioni statali

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di Popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
 - e) Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità

ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

2. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

3. Il Sindaco informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali connesse ad esigenze di protezione civile di cui all'art. 36 del Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n° 996, approvato con D.P.R. 6 febbraio 1981, n° 66 ed in riferimento all'art. 12 della Legge 3 Agosto 1999 n. 265.

ART. 41

Attribuzioni amministrative

1. Il Sindaco ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politica-amministrativa del Comune.

2. Il Sindaco:

a) Adotta i provvedimenti di nomina, revoca e trasferimento dei dirigenti. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, a seguito di deliberazione motivata, con contratto di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;

b) ¹²

c) nomina i componenti del proprio staff;

d) indice i referendum comunali e ne proclama e risultati;

e) ¹³

f) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

g) può affidare ad uno o più consiglieri comunali incarichi per lo studio e l'approfondimento di particolari problematiche legate all'attuazione del programma amministrativo;

h) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

i) Può coinvolgere, a titolo gratuito, singoli cittadini nella definizione della programmazione dell'attività dell'amministrazione comunale. Il cittadino coinvolto risponde esclusivamente al Sindaco. ¹⁴

¹² Lettera b) eliminata con delibera C.C. n. 11 del 18.3.2016

¹³ Lettera e) eliminata con delibera C.C. n. 11 del 18.3.2016

¹⁴ Aggiunto con delibera C.C. n. 9 del 26.6.2014

ART. 42
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi dell'Ente le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende Speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore Generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 43
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 44
Cessazione dalla carica di Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'obbligo di convocare il Consiglio entro e non oltre 5 giorni dalla acquisizione al protocollo dell'Ente delle dimissioni. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.
4. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59, del D.Lgvo 18 agosto 2000 n. 267.

CAPO VI
LA GIUNTA COMUNALE

ART. 45
Le funzioni

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da numero massimo di cinque assessori tenendo conto della ripartizione di genere stabilita dalla legge.¹⁵
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti il Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
4. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
5. La Giunta, così come il Consiglio Comunale, opera attraverso deliberazioni collegiali. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
6. Risponde alle interrogazioni dei Consiglieri comunali nella prima seduta successiva del Consiglio, secondo l'ordine stabilito dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei Capigruppo.
7. I membri della Giunta svolgono funzioni di collaborazione con il Sindaco con riferimento a materie organiche. Il Sindaco può attribuire ai singoli membri della Giunta incarichi relativi a singoli progetti o programmi anche a termine. Il conferimento delle deleghe affidate dal Sindaco agli Assessori deve essere comunicato al Consiglio Comunale ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio.
- 8.¹⁶

ART. 46
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio Comunale i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispose le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;

¹⁵ Comma modificato con delibera C.C. n. 11 del 18.3.2016

¹⁶ Comma eliminato con delibera C.C. n. 11 del 18.3.2016

e)¹⁷

f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;

h)¹⁸

i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

l) autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;

m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;

n)¹⁹

o) determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio Comunale;

p) approva il Piano Esecutivo di Gestione su proposta del Segretario Generale, sentiti i dirigenti.²⁰

q) approva la metodologia per la valutazione dei dirigenti, dei dipendenti incaricati delle posizioni organizzative e dei dipendenti tutti ai fini delle procedure di attribuzione delle progressioni economiche nel rispetto di quanto stabilito dal C.C.N.L. e dalla contrattazione integrativa decentrata.

ART. 47

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Le votazioni sono espresse a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge. Le deliberazioni vengono assunte su proposte formulate dai Responsabili degli Uffici e presentate dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia complete dei pareri tecnici. Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni possono essere rese immediatamente eseguibili previa pubblicazione all'albo con il voto della maggioranza degli Assessori assegnati, altrimenti diventano esecutive dopo il decimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
5. Le deliberazioni sono comunicate ai Capi Gruppo consiliari in elenco nei termini previsti dalla legge.
6. Le deliberazioni della Giunta sono sottoposte a controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro 10 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
 - a) appalti ed affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

¹⁷ Lettera e) eliminata con delibera C.C. n. 11 del 18.3.2016

¹⁸ Lettera h) eliminata con delibera C.C. n. 11 del 18.3.2016

¹⁹ Lettera n) eliminata con delibera C.C. n. 11 del 18.3.2016

²⁰ Lettera p) modificata con delibera C.C. n. 11 del 18.3.2016

b)²¹
c)²²
7.²³

ART. 48 Revoca della Giunta

1. La Giunta cessa dalla carica nel caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui all'art.43.
2. L'approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma 1 comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la cessazione dalla carica del Sindaco.

ART. 49 Dimissioni – revoca Assessori

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno indirizzate, tramite il protocollo generale, al Sindaco.
2. Il Sindaco può revocare gli Assessori dall'incarico. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari o revocati provvede il Sindaco dandone comunicazione al Consiglio Comunale.
3. L'inoltro delle dimissioni determina la decadenza immediata dagli incarichi affidati dal Sindaco.

ART. 50 Decadenza e incompatibilità

1. Gli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
3. Agli Assessori è fatto divieto di ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti o istituzioni dipendenti, sottoposte al controllo o vigilanza del Comune.

ART. 50 bis Regolamento²⁴

1. La Giunta comunale deve provvedere ad approvare un regolamento interno di funzionamento.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 51 Titolari dei diritti di partecipazione

1. Titolari dei diritti di iniziativa e partecipazione popolare sono, oltre che i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:
 - a) I cittadini non residenti che godono dei diritti di elettorato attivo e che esercitano la propria attività prevalente di lavoro da almeno cinque anni nel Comune; tale attività deve risultare da probante certificazione rilasciata dal Comune;

²¹ Lettera b) eliminata con delibera C.C. n. 11 del 18.3.2016

²² Lettera c) eliminata con delibera C.C. n. 11 del 18.3.2016

²³ Comma 7 eliminato con delibera C.C. n. 11 del 18.3.2016

²⁴ Articolo aggiunto con delibera C.C. n. 11 del 18.3.2016

b) i cittadini di nazionalità straniera residenti nel Comune da almeno cinque anni che abbiano compiuto il 18° anno di età.

ART. 52

Diritto all'informazione

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività amministrativa; a tal fine cura l'informazione dei cittadini rendendo in particolare pubblici:

- a) Il documento programmatico della Giunta ed il suo rapporto annuale sullo stato della Città.
- b) i bilanci preventivi e consuntivi;
- c) gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
- d) gli atti di indirizzo in materia ambientale e sociale;
- e) i regolamenti;
- f) le iniziative relative ai rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini.

A dette forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n° 241 ed il relativo Regolamento di attuazione.

2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici e consultabili, ad eccezione di quelli sottratti all'accesso per indicazione di legge e/o di regolamento o per effetto di temporanea dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto previsto dal regolamento sull'accesso agli atti.

3. Il regolamento sul diritto di accesso:

- a) individua le modalità e gli strumenti per assicurare l'accesso ai documenti amministrativi, anche con mezzi informatici;
- b) indica le categorie di documenti delle quali può essere vietata, anche temporaneamente, l'esibizione;
- d) istituisce l'ufficio per l'informazione ed i rapporti con i cittadini.

4. Il Comune può pubblicare un bollettino per informare i cittadini, in particolare, sugli indirizzi sui provvedimenti, e sulle proposte di carattere generale.

ART 53

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste nei commi successivi, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'Amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. In tali ipotesi resta salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni provvedimenti cautelari.

2. L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) L'amministrazione competente;
- b) L'oggetto del procedimento promosso;
- c) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi precedentemente comunicati mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Amministrazione

medesima. L'omissione di talune delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

4. I soggetti di cui al comma 1 e quelli intervenuti ai sensi del comma 3 hanno diritto:

a) Di prendere visione degli atti del procedimento ad eccezione di quelli sottratti all'accesso per indicazione di Legge e/o di regolamento o per effetto di temporanea dichiarazione del Sindaco conformemente a quanto previsto dal Regolamento sull'accesso agli atti;

b) Di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ART. 54

Iniziativa popolare

1. I cittadini promuovono gli atti di competenza del Consiglio Comunale presentando un progetto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, sottoscritto da almeno 1000 elettori risultanti iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente quello della sottoscrizione.

2. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa popolare le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto e dei Regolamenti;

b) tributi, bilancio preventivo, assestamento, consuntivo;

c) espropriazioni per pubblica utilità;

d) designazioni e nomine;

e) Piani Urbanistici Generali ed Attuativi.

3. Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare disciplina la raccolta delle sottoscrizioni, i tempi, le procedure per l'approvazione della proposta e le modalità di autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

4. Il Consiglio Comunale si pronuncia sul progetto di iniziativa popolare entro sei mesi dal deposito.

5. Un rappresentante del comitato promotore ha facoltà di illustrare la proposta al Consiglio comunale.

6. I cittadini possono presentare interrogazioni e interpellanze al Sindaco, depositandone il testo, sottoscritto a almeno duecento elettori risultanti iscritti nelle liste elettorali del Comune, presso il Segretario Generale del Comune.

7. Il Sindaco entro trenta giorni dal loro deposito risponde per iscritto alle interrogazioni ed interpellanze ed invia copia delle risposte ai Consiglieri Comunali.

ART. 55

Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo, anche per quesiti multipli, su questioni di rilevanza generale, interessanti esclusivamente materia di competenza comunale con esclusione delle seguenti:

a) revisione dello Statuto, regolamenti interni, normative sugli uffici comunali, tributi, bilancio e tariffe, espropriazione per pubblica utilità, atti esecutivi di deliberazioni consiliari, designazioni e nomine, Piani Urbanistici Generali ed Attuativi.

2. Si fa luogo al referendum consultivo qualora:

a) Sia richiesto con proposta sottoscritta da parte di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune e deliberato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

b) sia richiesta da parte di almeno il 15% dei cittadini, risultanti iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, e per lo svolgimento delle operazioni di voto. L'ammissibilità del referendum è deliberata dal Consiglio Comunale previo parere della conferenza dei capi gruppo Consiliari entro 60 giorni e si ritiene ammesso quanto la deliberazione riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Il referendum sarà tenuto entro 120 giorni dalla deliberazione di ammissibilità. Hanno diritto a partecipare al Referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Il Comune favorisce l'espletamento del referendum nei limiti delle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale. Il referendum è valido se hanno partecipato al voto la metà più uno dei cittadini aventi diritto al voto.

5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei voti validi, altrimenti è dichiarato respinto. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum. Il Consiglio Comunale delibera a maggioranza assoluta dei componenti il recepimento o meno della indicazione referendaria. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto e non può essere indetto prima che siano trascorsi 12 mesi da altro precedente.

6. La proposta di referendum che non abbia avuto esito favorevole non può essere ripresentata prima di due anni.

ART. 56

Associazioni, organizzazioni del volontariato e consulte

1. Il Comune valorizza le associazioni e le organizzazioni del volontariato. Esse possono collaborare alle attività ed ai servizi pubblici comunali, secondo indirizzi e modalità determinati dall'amministrazione con regolamento apposito.
2. Il Consiglio Comunale può istituire consulte e osservatori, definendone durata e attività, assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive e di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio Comunale.
3. Il Comune consulta, su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, nonché delle cooperative e degli imprenditori.
4. Il Comune può consultare particolari categorie o settori della comunità locale su provvedimenti sia di loro interesse, sia di interesse generale, riguardanti i programmi ed i piani, senza intralcio per i relativi procedimenti di formazione.
5. Gli elettori del Comune hanno facoltà di rivolgere circostanziate istanze al Sindaco su problemi di generale comune rilevanza, il Sindaco provvede ad esaminarle ed assegnarle all'organo competente.
6. Il Sindaco può deferire l'esame di tali segnalazioni a apposita commissione, che procede all'audizione di una delegazione dei proponenti e riferisce al Sindaco per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.
7. Qualora le associazioni e le organizzazioni ricevano contributi dal Comune sono tenute a fornire rendiconto economico all'amministrazione.

ART. 57

Difensore civico

1. Il Difensore Civico:

- a) Vigila sull'imparzialità e sul buon andamento dell'Amministrazione Comunale;

b) Segnala al Sindaco anche di propria iniziativa abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto; viene nominato il candidato che abbia ottenuto voti pari ai quattro quinti dei consiglieri assegnati al Comune. Nelle more della nomina da parte del Consiglio comunale, il Comune può avvalersi del difensore civico nominato da Enti sovra comunali previa stipula di apposita convenzione²⁵

3. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione Comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

4. La nomina del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

5. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto.

6. Non può essere nominato difensore civico:

a) Chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) I parlamentari, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi fra comuni, i membri del Comitato Regionale di Controllo, i ministri di culto, i membri che ricoprono incarichi di dirigenza all'interno dei partiti politici;

c) I dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale, o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) Chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti, il Segretario Comunale e il Direttore Generale.

7. Il Difensore Civico decade dall'incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne impedisca la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione Comunale.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

8. Al Difensore Civico può essere revocato l'incarico per gravi motivi con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

9. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che scada l'incarico, competente a provvedere è il Consiglio Comunale.

10. L'ufficio del Difensore Civico si avvale di personale dipendente dal Comune di Grottaferrata ed ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, muniti dei servizi e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'incarico.

11. Il Difensore Civico riferisce annualmente al Consiglio Comunale sui risultati della sua attività.

12. Il Difensore Civico ha libero accesso agli atti del Comune. E' tenuto al segreto d'Ufficio.

13. Il Comune può stipulare convenzioni con altre Amministrazioni Comunali, Enti o Aziende Pubbliche, situati nel territorio comunale per consentire al Difensore Civico l'esercizio della propria attività anche nei loro confronti.

14. Ciascun Difensore Civico non può assumere complessivamente più di tre incarichi.

TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE – RESPONSABILITA'

CAPO I L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE

²⁵ modificato con delibera C.C. n. 18 del 27.2.2004

ART. 58
Principi di organizzazione

1. L'Attività e l'organizzazione amministrativa del Comune si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Giunta, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai Dirigenti preposti alla direzione delle unità organizzative secondo competenze preordinate.
2. Le unità organizzative sono costituite in funzione dei compiti assegnati e si articolano in settori, servizi e uffici secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità delle strutture. Il regolamento di organizzazione ne determina la struttura e le attribuzioni in base al principio della organicità per materia e della competenza esclusiva.
3. L'Amministrazione comunale promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione, la responsabilizzazione dei dipendenti e la valorizzazione delle risorse umane. Assicura l'esercizio del diritto alle funzioni, il rispetto della dignità personale e professionale e le pari opportunità.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 59
Personale

1. I dipendenti comunali sono inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie funzionali, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali. Svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi ed a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore generale, il Responsabile degli Uffici e dei Servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il personale comunale è assunto mediante concorso pubblico, salvo i casi stabiliti dalla normativa vigente.

CAPO II
PERSONALE DIRETTIVO

ART. 60
Direttore generale²⁶

ART. 61
La Dirigenza

1. I Dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi nonché a gestire l'attività dell'Ente, perseguono gli obiettivi loro assegnati, sulla base delle indicazioni del Direttore generale, se nominato, sentito il Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta.
2. I Dirigenti e, in mancanza di questi, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono

²⁶ Art. 60 eliminato con delibera C.C. n. 11 del 18.3.2016

le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

3. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- a) presiedono le Commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- d) firmano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
- f) firmano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 50 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal Regolamento per i Procedimenti Disciplinari;
- h) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore generale;
- i) forniscono al Direttore generale, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- j) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente;
- k) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
- l) rispondono, previa decisione del Nucleo di Valutazione, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

4. I Dirigenti, e in mancanza di questi i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, possono delegare le funzioni di cui sopra al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

5. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 62

Incarichi dirigenziali di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme e con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione da nominarsi con atto del Sindaco.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, la titolarità di Uffici e Servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267.

3. I contratti a tempo determinato di cui ai precedenti commi 1 e 2, non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge. La sua durata non può superare il mandato del Sindaco.

ART. 63
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con Convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma amministrativo del Sindaco, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 64
Disposizioni relative ai procedimenti amministrativi

1. Il Comune informa l'attività amministrativa a criteri di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza e partecipazione, uniformando le procedure ai principi fissati dalla legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni.
2. Il Procedimento amministrativo, iniziato d'ufficio o ad istanza di parte, deve essere concluso con l'adozione di provvedimento motivato, con l'indicazione dei presupposti di fatto, delle ragioni giuridiche che hanno supportato la decisione dell'amministrazione, nonché del termine e della autorità avanti alla quale l'interessato può proporre ricorso.
3. Per ciascun procedimento amministrativo il termine massimo entro cui deve concludersi, salvo i casi in cui detto termine è diversamente fissato per legge o regolamento, è di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento.

CAPO III
UFFICIO DI INDIRIZZO E CONTROLLO – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO –
NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO E UFFICIO STATISTICA

ART. 65
Ufficio di Indirizzo e di Controllo

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie di cui agli art.li 244 e segg del D.Lgvo 18 agosto 2000 n. 267.

ART. 66
Ufficio relazioni con il pubblico

1. L'Amministrazione comunale, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n° 241, individua, nell'ambito della propria struttura, l'Ufficio per le relazioni con il pubblico.
2. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico provvede anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
 - a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al Capo III della legge 7 agosto 1990, n° 241;
 - b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
 - c) alla ricerca ed all'analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. All'Ufficio per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito della dotazione organica, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.
4. L'Ufficio relazioni con il pubblico comprende anche il servizio di welcome desk.

ART. 67

Nucleo di valutazione e di controllo interno

1. I dirigenti sono responsabili, in relazione ai risultati ottenuti, dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione amministrativa, tecnica e contabile. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al Segretario Generale, se nominato, e questi al Sindaco, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
2. E' istituito, presso il Comune di Grottaferrata, il "Nucleo di valutazione e di controllo interno" con il compito di verificare, mediante valutazioni comparate, costi e rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Il nucleo di valutazione e di controllo interno opera in posizione di autonomia e risponde della sua attività, esclusivamente al Sindaco ed alla Giunta. Ad esso è attribuito, nell'ambito della dotazione organica, un apposito contingente di personale. La nomina dei componenti il nucleo è di competenza della Giunta Comunale.
4. Il nucleo di valutazione e di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici comunali. Si avvale, altresì, dei dati attinenti alle risorse impiegate ed ai servizi resi dalle unità organizzative, rilevati sinteticamente e trasmessi trimestralmente dai dirigenti con una relazione circa l'andamento dei servizi e delle attività anche con riferimento all'efficacia e all'economicità degli stessi. Il nucleo di valutazione e di controllo interno riferisce trimestralmente sui risultati della sua attività agli organi di governo del Comune.
5. L'organizzazione e le modalità di funzionamento del nucleo di valutazione e di controllo interno sono disciplinate da apposito regolamento.

ART. 68

Ufficio Statistica

1. L'Amministrazione comunale, al fine di adeguarsi al dettato della legge 23 agosto 1988, n° 400, art.24, dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n° 322 e successive modificazioni ed integrazioni, istituisce, nell'ambito della propria struttura, l'Ufficio Comunale di Statistica.
2. L'Ufficio Comunale di Statistica provvede a:
 - a) promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione comunale, nell'ambito del programma statistico nazionale;
 - b) fornire al Sistema Statistico Nazionale i dati informativi relativi all'amministrazione comunale previsto dal programma Statistico Nazionale;
 - c) collaborare con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
 - d) contribuire alla promozione ed allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.
3. All'Ufficio Comunale di Statistica viene assegnato, nell'ambito delle dotazioni organiche, personale con idonea preparazione e qualificazione.

CAPO IV
IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 69
Funzioni

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti nell'apposito Albo.
2. Il Segretario Comunale:
 - a) presta consulenza giuridica, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri Comunali ed agli uffici;
 - b) partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio Comunale e ne redige i verbali che sottoscrive rispettivamente insieme al Sindaco e al Presidente del Consiglio;
 - c) riceve dai Consiglieri Comunali le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico;
 - d) può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne dell'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Sindaco, al Consiglio Comunale, alla Giunta ed ai singoli Consiglieri Comunali;
 - e) roga i contratti del Comune nei quali l'Ente è parte, quando non è necessaria l'assistenza di un Notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

ART. 70
Vice Segretario comunale

1. Il Sindaco con proprio provvedimento può conferire ad uno dei Dirigenti dell'Ente o a personale appartenente alla categoria D²⁷ l'incarico di Vice Segretario purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina a Segretario comunale.
2. Il Vice Segretario coadiuva l'attività del Segretario comunale, ne assume le funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
3. Nel caso di sostituzione del titolare al Vice Segretario è attribuita l'indennità stabilita per legge dall'Agenzia per la tenuta dell'Albo.

CAPO V
LA RESPONSABILITÀ

ART. 71
Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Direttore Generale, i Responsabili dei Servizi che vengano a conoscenza, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti, per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

²⁷ Aggiunto con deliberazione C.C. n. 21 del 12.2.2003

ART. 72
Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore generale ed i dipendenti comunali che nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare dei danni cagionati dall'Amministrazione, dal Segretario, dal Direttore Generale o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i Membri del Collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 73
Responsabilità dei Contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle Leggi vigenti.

TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI

CAPO I
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 74
Principi generali

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e le attività volte a realizzare lo sviluppo sociale ed economico della propria comunità nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una Istituzione od una Azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di Azienda Speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di Società per Azioni o a Responsabilità Limitata anche a non prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di Convenzioni, Consorzi, Accordi di Programma, Unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
 - g) a mezzo di Società per Azioni anche a non prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi che la legge non riserva in via esclusiva all'Ente Locale stesso;
 - h) a mezzo di Associazioni e Fondazioni costituite o partecipate dal Comune per l'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero.²⁸
2. Il Comune, anche con la partecipazione della Provincia e della Regione, può costituire Società per Azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti

²⁸ Aggiunto con deliberazione C.C. n. 18 del 27.2.2004

urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle Società per Azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. Le Società di Trasformazione Urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del Comune. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del Consiglio Comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli Enti Locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla Società a titolo di concessione. I rapporti tra gli Enti Locali azionisti e la Società per Azioni di Trasformazione Urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune

4. I poteri che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle Aziende Speciali, delle Istituzioni e delle Società di Capitali.

CAPO II AZIENDE SPECIALI

ART. 75 Indirizzi generali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di Aziende Speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale. Ne approva lo Statuto.

2. Le Aziende Speciali perseguono i loro obiettivi secondo criteri di trasparenza, efficacia ed economicità. Hanno l'obbligo del pareggio finanziario da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

3. I servizi di competenza delle Aziende Speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi finalizzati a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 76 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delle Aziende Speciali è composto dal Presidente e da un numero di membri definito dallo Statuto Aziendale. E' nominato dal Sindaco nei primi quarantacinque giorni del suo mandato, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale.

Entra in carica nei dieci giorni successivi alla nomina.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e devono comprovare speciali competenze tecnico-amministrative acquisite per studi compiuti, per funzioni esercitate presso Aziende pubbliche o private o per Uffici ricoperti.

3. La durata del Consiglio di Amministrazione coincide con quella del mandato del Sindaco.

4. Le nomine vengono comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

5. La cessazione della carica del Sindaco per qualunque causa comporta la decadenza automatica del Consiglio d'amministrazione che esercita le sue funzioni sino alla nomina del nuovo Consiglio.

ART. 77
Il Direttore

1. La direzione delle Aziende è affidata, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al Direttore generale nominato per concorso pubblico o per chiamata diretta come previsto dalla legge.

ART. 78
Rapporti delle Aziende con il Comune

1. Il Comune conferisce il capitale di dotazione e stabilisce gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle Aziende.
2. Il Consiglio Comunale approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle Aziende Speciali e ne valuta la conformità rispetto agli indirizzi da esso dettati.
3. Gli Amministratori delle Aziende Speciali possono essere revocati dal Sindaco per gravi violazioni di legge, per inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità approvate dal Consiglio Comunale.

CAPO III
ISTITUZIONI

ART. 79
Principi generali

1. Per la gestione dei servizi sociali non aventi carattere imprenditoriale, il Comune può avvalersi delle Istituzioni, organismi strumentali dell'Ente privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.

ART. 80
Consiglio di Amministrazione

1. Sono organi dell'istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
2. La composizione del Consiglio d'Amministrazione è stabilita nell'atto costitutivo.
3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi del Consiglio e finalità dell'Amministrazione.
4. Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare, nell'ambito delle finalità e degli indirizzi generali dettati dal Consiglio Comunale, il bilancio preventivo, annuale e pluriennale, i programmi generali e settoriali, nonché tutte le iniziative che comportano spese, sulla base di appositi piani. Il Consiglio di Amministrazione approva altresì il conto consuntivo.

ART. 81
Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresentare l'Istituzione, convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, proporre ad esso gli indirizzi dell'attività coordinandola con quella del Comune, avanzare proposte di deliberazione.

ART. 82
Direttore

1. Il Direttore, assunto secondo le modalità previste dallo Statuto dell'Istituzione, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, formula pareri e proposte.
2. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio ed ai provvedimenti del Presidente, dirige e coordina il personale, controfirma gli ordinativi di incasso o di spesa, adotta tutti gli atti non riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione o a quella del Presidente.

ART. 83
Rapporti delle Istituzioni con il Comune

1. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità delle Istituzioni, approva i bilanci annuali e pluriennali, il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge nei confronti delle Istituzioni le stesse funzioni che svolge nei confronti del Comune ed esercita gli stessi poteri.

CAPO IV
SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

ART. 84
Struttura e funzionamento

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a Società per Azioni anche a non prevalente capitale pubblico e/o a Società a Responsabilità Limitata per la gestione dei servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali Enti Pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo Statuto, l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve, in ogni caso, essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli Organi di Amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri Rappresentanti tra soggetti con specifiche competenze tecniche e professionali.
5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione delle Società per Azioni o a Responsabilità Limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle Società per Azioni o a Responsabilità Limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

CAPO V
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

ART. 85
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, può deliberare la stipulazione di apposite Convenzioni da stipularsi con Amministrazioni Statali e con altri Enti Pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 86
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Enti Locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le Aziende Speciali.
2. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una Convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La Convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui al presente Statuto.
4. Il Sindaco, o un suo delegato, fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

ART. 87
Accordi di Programma

1. Il Sindaco per la definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, può promuovere la conclusione di un Accordo di Programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'Accordo di Programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita Conferenza, la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
3. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

ART. 87 bis
Associazioni e Fondazioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di associazioni e fondazioni per l'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero. Per il medesimo scopo può deliberare la partecipazione ad associazioni e fondazioni già costituite.
2. Il funzionamento delle associazioni e delle fondazioni, i diritti, gli obblighi e le responsabilità sono regolati dall'atto costitutivo, dallo statuto, dal codice civile e dalla legge.²⁹

²⁹ Articolo aggiunto con deliberazione C.C. n. 18 del 27.2.2004

CAPO VI
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELL'ENTE LOCALE

ART. 88
Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e di controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti, con le modalità previste dalla legge, dai regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale. A tal fine i Rappresentanti del Comune negli Enti succitati devono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria e degli obiettivi raggiunti.

ART. 89
Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli Enti, Aziende e Società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai Contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata, nonché dagli specifici regolamenti.

TITOLO VI
LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA – LA CONTABILITA'

CAPO I
AUTONOMIA FINANZIARIA

ART. 90
Le risorse per la gestione corrente e per gli investimenti

1. Il Comune ha autonomia finanziaria e potestà impositiva, nei limiti fissati dalla legge.
2. Le entrate del Comune sono costituite da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
3. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
4. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, regola e sopprime, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 91

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.
2. La gestione dei beni comunali deve essere uniformata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio attraverso l'esercizio di regolare attività di manutenzione ordinaria che, di norma, deve essere pianificata nel bilancio pluriennale.
3. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione, gestione ed uso oculato del patrimonio del Comune.
4. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale.
5. Le somme provenienti dalla alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o comunque da cespiti da investire a patrimonio, devono essere impiegate nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche o, in ultima ipotesi, nell'estinzione di passività onerose.

CAPO II

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 92

Programmazione di bilancio nel Comune

1. La programmazione delle attività del Comune, in rapporto alle risorse finanziarie previste, viene espressamente indicata nel bilancio di previsione annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale.
2. Il Comune delibera, entro i termini previsti dalla legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

ART. 93

Programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. La Giunta propone ogni anno al Consiglio Comunale, contestualmente al progetto di bilancio, il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, nonché il piano finanziario con l'individuazione delle relative risorse finanziarie.
2. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuali e pluriennali.

ART. 94

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con la quale esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 95

Controllo economico finanziario

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai Servizi ed Uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione ed a segnalare al Sindaco e all'Assessore competente le necessarie modifiche programmatiche e finanziarie.
2. Ciascun ufficio attende alla regolarità ed economicità delle procedure in termini di massima efficacia e funzionalità dei servizi.

ART. 96

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

CAPO III

REVISORI DEI CONTI

ART. 97

Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti e in conformità a quanto disposto dall'art. 234 del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, fissandone i compensi entro i limiti massimi stabiliti dalle disposizioni di legge ovvero dagli appositi decreti ministeriali dalle stesse previsti.
2. L'Organo di revisione contabile collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto.
3. Nella relazione di cui al precedente comma l'Organo di revisione contabile esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Nell'ambito della sua attività di collaborazione con il Consiglio Comunale l'Organo di revisione è tenuto peculiarmente anche ad esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile sulle indicazioni contenute nel bilancio di previsione e nei programmi e progetti di accompagnamento, anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro utile elemento di comparazione. Nel giudizio contabile sono altresì suggerite al consiglio tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni, alle quali lo stesso è tenuto ad adeguarsi, motivando congruamente l'eventuale mancata adozione delle variazioni correttive proposte dall'Organo di revisione contabile.

5. L'Organo di revisione contabile, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. L'Organo di revisione contabile risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri ad esso imposti con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

TITOLO VII REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 98 Modalità

1. L'iniziativa di revisione dello Statuto appartiene a ciascun Consigliere Comunale.
2. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità che la legge dispone per l'approvazione. La proposta di abrogazione o modifica di norme segue la stessa procedura della proposta di revisione.
3. L'abrogazione o la modifica dello Statuto deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

TITOLO VIII ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 99 Regolamenti di attuazione dello Statuto

1. Il Consiglio comunale procede all'approvazione dei regolamenti previsti dallo Statuto entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso. Fino a tali date, limitatamente alle materie e discipline espressamente demandate ai singoli regolamenti, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 100 Termini

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta degli Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.